



Regolamento per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti nell'Università di Pisa

[D.R. Prot. n. 169 del 8 gennaio 2008 - Emanazione](#)

Articolo 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento è emanato in applicazione del D.Lgs. 152 del 03/04/06 e successive modifiche ed integrazioni “Norme in materia ambientale”, in relazione alla produzione, al deposito ed allo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti dall'Università di Pisa.

Articolo 2 Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento, in conformità al D.Lgs. 152/06, si intende per:

1. **rifiuto:** *qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del D.Lgs. 152 del 03/04/06 (All. 1) e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi*” dove per “*si disfi*” si intende qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero, per “*abbia deciso di disfarsi*” si intende la volontà di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero e per “*abbia l'obbligo di disfarsi*” si intende l'obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza e del bene. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, in base alle caratteristiche di pericolosità, in pericolosi e non pericolosi.

2. **rifiuto speciale:** sono rifiuti speciali quelli derivanti dalle seguenti attività:

- rifiuti derivanti da attività agricole;
- rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione e rifiuti derivanti da attività di scavo (ad eccezione di quanto previsto nell'art. 186 del D.Lgs. 152 del 03/04/06);
- rifiuti derivanti da lavorazioni industriali (ad eccezione di quanto previsto nell'art. 185, comma 1, lettera i, del D.Lgs. 152 del 03/04/06);
- rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
- rifiuti derivanti da attività commerciali;
- rifiuti derivanti da attività di servizio;
- rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- rifiuti derivanti da attività sanitarie (D.P.R. 254/03);
- macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- combustibile derivato da rifiuti;
- i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solido urbani.

3. **luogo di produzione:** area universitaria delimitata in cui si svolgono le attività dalle quali si originano i rifiuti speciali.

4. **produttore:** il Direttore o il Responsabile della Struttura universitaria produttrice dei rifiuti speciali. Per l'Amministrazione Centrale dell'Università di Pisa e per tutte le strutture da Essa afferenti il Produttore è il Direttore amministrativo. L'attuale organizzazione dell'Università di Pisa fa sì che la figura del produttore dei rifiuti speciali coincida con quella del detentore dei rifiuti speciali.

5. **detentore:** il Direttore o il Responsabile della Struttura universitaria che detiene i rifiuti speciali. Per l'Amministrazione Centrale dell'Università di Pisa e per tutte le strutture ad essa afferenti il Detentore è il Direttore amministrativo. L'attuale organizzazione dell'Università di Pisa fa sì che la figura del detentore dei rifiuti speciali coincida con quella del produttore dei rifiuti speciali.

6. **responsabile dell'attività:** il Responsabile dell'Attività didattica, di ricerca o di servizio che ha dato origine al rifiuto speciale.

7. **Insediamiento produttivo:** tutte le Strutture universitarie sono individuate come insediamenti produttivi e pertanto sono soggette agli obblighi di cui al D.Lgs. 152 del 03/04/06. Due o più Strutture universitarie possono decidere di gestire in maniera comune i rifiuti speciali prodotti. In tal caso dovranno adottare un apposito atto deliberativo che individui il Produttore/Detentore al quale verranno attribuiti la competenza sulla gestione dei rifiuti speciali ed i poteri gestionali e di spesa necessari per assicurare il rispetto degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 152 del 03/04/06 e dal presente regolamento.

8. **Deposito temporaneo:** spazio idoneo dove collocare il deposito temporaneo dei rifiuti speciali alle condizioni previste dall'art 183, lettera m, del D.Lgs. 152 del 03/04/06 e nel rispetto delle indicazioni date dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Articolo 3 Esclusioni

1. Sono esclusi dal presente Regolamento:
 1. la gestione dei rifiuti urbani da effettuarsi secondo le indicazioni dell'Ufficio Economato e Patrimonio;
 2. la gestione dei rifiuti radioattivi disciplinata dal D.Lgs. 230/95.

Articolo 4 Compiti del Rettore

1. Sono compiti del Rettore, in qualità di legale rappresentante dell'Università di Pisa:
 1. vigilare sulla corretta gestione dei rifiuti speciali;
 2. emanare le informative ritenute necessarie ai fini della corretta gestione dei rifiuti speciali;
 3. promuovere l'aggiornamento tecnico-normativo dei Produttori e dei Detentori.
2. Il Rettore può delegare tali funzioni al Direttore amministrativo con apposito atto scritto che preveda durata, compiti e limiti della delega.

Articolo 5 Servizio prevenzione e protezione

1. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 4, il Rettore si avvale del Servizio Prevenzione e Protezione al quale sono affidati compiti ispettivi e di vigilanza interna, nonché di pronto

intervento qualora necessario. È inoltre attribuito al Servizio Prevenzione e Protezione il compito di fornire consulenza giuridica e tecnica ai Responsabili delle Strutture universitarie.

Articolo 6

Compiti del produttore o del detentore

1. Fatto salvo quanto previsto negli artt. 4 e 5, spettano al Produttore/Detentore tutte le competenze in materia di gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. In particolare:
 1. organizza e sovrintende tutte le attività relative alla gestione dei rifiuti speciali nel rispetto della normativa vigente;
 2. provvede, attraverso il Servizio Prevenzione e Protezione, alla predisposizione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) secondo le modalità previste dalla legge (solo i produttori di rifiuti speciali pericolosi);
 3. provvede alla tenuta ed alla compilazione del Registro di Carico e Scarico dei Rifiuti (solo per i produttori di rifiuti speciali pericolosi);
 4. provvede al corretto smaltimento dei rifiuti speciali controllando la compilazione dei formulari dei rifiuti e il ricevimento del certificato di avvenuto smaltimento;
 5. forma ed informa tutto il personale afferente alla propria Struttura dei pericoli e delle procedure connesse alla gestione dei rifiuti speciali;
 6. cura e sovrintende alla corretta gestione del Deposito Temporaneo;
 7. comunica al Servizio Prevenzione e Protezione l'assenza o la non adeguatezza del Deposito Temporaneo per i rifiuti speciali prodotti, affinché vengano adottate le misure necessarie all'individuazione o all'adeguamento dello stesso.
2. Nello svolgere tali compiti il Produttore/il Detentore si avvale del Responsabile dell'attività che ha dato origine al rifiuto speciale. Si può avvalere inoltre della consulenza giuridica e tecnica del Servizio Prevenzione e Protezione.

Articolo 7

Compiti del responsabile dell'attività

1. Compiti del Responsabile dell'Attività didattica, di ricerca o di servizio, sono:
 1. provvedere ad una corretta identificazione e gestione dei rifiuti speciali prodotti dalla propria attività coordinandosi preventivamente con il Responsabile della Struttura universitaria;
 2. informare i propri collaboratori e gli studenti interessati sulle corrette procedure da adottare per la gestione dei rifiuti speciali;
 3. vigilare sulla corretta gestione dei rifiuti speciali da parte dei propri collaboratori e degli studenti interessati anche in relazione alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Articolo 8

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento è emanato dal Rettore, previa approvazione da parte del Senato accademico, ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua emanazione.

Le categorie riportate nel s.d. allegato sono:

- Q1: Residui di produzioni o di consumo in appresso non specificati;
- Q2: Prodotti fuori norma;
- Q3: Prodotti scaduti;
- Q4: Sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi subito qualunque altro incidente, compresi tutti i materiali, le attrezzature, ecc., contaminati in seguito all'incidente in questione;
- Q5: Sostanze contaminate o insudiciate in seguito ad attività volontarie (ad esempio residui di pulizia, materiali da imballaggio, contenitori, ecc.);
- Q6: Elementi inutilizzabili (ad esempio batterie fuori uso, catalizzatori esausti, ecc.);
- Q7: Sostanze divenute inadatte all'impiego (ad esempio acidi contaminati, solventi contaminati, sali da rinverdimento esauriti, ecc.);
- Q8: Residui di processi industriali (ad esempio scorie, residui di distillazione, ecc.);
- Q9: Residui di procedimenti antinquinamento (ad esempio fanghi di lavaggio di gas, polveri di filtri d'aria, filtri usati, ecc.);
- Q10: Residui di lavorazione/sagomatura (ad esempio trucioli di tornitura o di fresatura, ecc.);
- Q11: Residui provenienti dall'estrazione e dalla preparazione delle materie prime (ad esempio residui provenienti da attività minerarie e petrolifere, ecc.);
- Q12: Sostanze contaminate (ad esempio olio contaminato da PCB, ecc.); Q13: Qualunque materia, sostanza o prodotto di cui l'utilizzazione è giuridicamente vietata;
- Q14: Prodotti di cui il detentore non si serve più (ad esempio articoli messi fra gli scarti dell'agricoltura, dalle famiglie, dagli uffici, dai negozi, dalle officine, ecc.)
- Q15: Materie, sostanze o prodotti contaminati provenienti da attività di riattamento dei terreni;
- Q16: Qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate.